

Contratto di collaborazione occasionale Dott. Massimiliano Zonza

ASL8

PG/2013/ 0127961

del 29/10/2013

Mittente : Gestione del Personale - Collabora

Destinatari : ZONZA MASSIMILIANO

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE – CAGLIARI

Classifica : 1 5 2. Fascicolo : 22 del 2013



## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE

Tra

Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Cagliari, sedente in SELARGIUS Via Piero della Francesca n. 1,  
rappresentata dal Direttore Generale Dott. Emilio Simeone, nato a Iglesias il 29.08.1945

e

Dott. Massimiliano Zonza, nato a Cagliari il , residente in , nella via , denominato  
professionista

Vista la deliberazione del Direttore Generale della ASL Cagliari n. 1788 del 11/10/2013 , avente ad oggetto  
*"Presa d'atto dei lavori dell'Organismo collegiale di valutazione, approvazione della graduatoria di merito ed  
autorizzazione alla stipula di un contratto di collaborazione occasionale nella procedura comparativa  
per il conferimento di un incarico individuale di "Esperto in Medicina narrativa" – S.C. Centro salute mentale  
Cagliari A – Progetto denominato "Narrazione e scrittura clinica. Sentiero verso l'autobiografia in salute  
Mentale".*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

### Art.1

#### Condizioni generali del contratto

L'Azienda sanitaria locale di Cagliari, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile e del Titolo VI del  
dlgs. n. 276 del 2003, ed in attuazione della deliberazione n. 1788 del 11/10/2013, stipula un contratto  
individuale di lavoro di natura autonoma occasionale con il dott. Massimiliano Zonza, nato a Cagliari il  
1/08/1968., residente in Cagliari nella via Sini n. 3, denominato professionista.

La collaborazione si svolge per un periodo massimo di 6 mesi, con effetto dal 14/11/2013 al 13/05/2013.

Il presente contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato ma  
consiste nell'esercizio di prestazione professionale ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile.

La prestazione lavorativa prevista nel presente contratto viene di seguito specificata in attività autonoma  
occasionale ed è svolta dal professionista in qualità di collaboratore occasionale.

Il professionista presenterà periodiche relazioni, relative allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico,  
concordate e validate dal Responsabile del Servizio.

### Art.2

#### Oggetto del rapporto di lavoro

Il professionista svolge il proprio incarico in qualità di collaboratore occasionale *"Esperto in medicina  
narrativa"*, nell'ambito del progetto aziendale di abilitazione/riabilitazione denominato *"Narrazione e scrittura  
clinica. Sentiero verso l'autobiografia in salute mentale"*, predisposto dal CSM Cagliari A ed approvato con  
determinazione del Responsabile del DSM ASL Cagliari n. 262 del 8/03/2013.

L'incarico oggetto del presente contratto e le prestazioni ad esso afferenti, si collocano nell'ambito di un  
progetto abilitativo – riabilitativo che si propone di costruire un percorso educativo per i pazienti del Centro di  
salute mentale Cagliari - A, incentrato sui temi della narrazione e dell'autobiografia, e sono tesi al  
raggiungimento di obiettivi quali la dimestichezza nell'utilizzo di strutture e figure proprie della narrazione, e  
l'acquisizione di capacità espressiva e creativa di scrittura e narrativa.

L'incarico consiste nello svolgimento delle sottoelencate attività:

- ▲ Introduzione dei pazienti alla narrazione, al suo funzionamento, ed ai suoi generi;
- ▲ Stimolazione nella produzione di piccole narrazioni a tema, da condividere collettivamente
- ▲ Accompagnamento del gruppo nella costruzione della propria autobiografia, intesa come percorso di consapevolezza ed espressione;
- ▲ Percorso parallelo di supervisione del progetto, con la costruzione di una narrazione parallela, che permetterà di sperimentare una modalità di lettura propria dell'approccio della "Narrative Based Medicine"

#### **Art. 3**

##### **Sede di lavoro**

La sede dell'attività lavorativa è formalmente individuata nel CSM (centro Salute mentale) Cagliari A e si realizza secondo le modalità previste dall'art. 2 del presente contratto.

#### **Art. 4**

##### **Determinazione del compenso e coperture assicurative**

Il compenso professionale complessivo è fissato nella misura di €. 1.440,00, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Nessun altro onere aggiuntivo è posto a carico dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari in aggiunta a quanto stabilito dal presente contratto.

Il pagamento si effettua, a mezzo di accredito su conto corrente bancario/postale, in un'unica soluzione al termine della collaborazione, previa emissione di relativa notula e previa attestazione, da parte del Responsabile del Servizio, del regolare svolgimento dell'incarico nel periodo di riferimento.

Il presente contratto occasionale non comporta in favore del professionista, ulteriori diritti di natura fiscale, previdenziale ed economica in genere, di natura giuridica, e di avanzamento di carriera.

Il professionista è tenuto a provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità professionale.

#### **Art. 5**

##### **Segreto e tutela della privacy**

Il professionista è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio, fatte salve in ogni caso le disposizioni previste dal D.lgs n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii.

Il professionista non può rendere informazioni, comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura dei quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in ragione della collaborazione con questa dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari.

In relazione alle funzioni svolte nell'ambito del rapporto libero – professionale in oggetto, il professionista, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 196/03, è responsabile del trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge pone a carico di questa figura.

Il professionista, nell'ambito di tale incarico, è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall' Azienda Sanitaria Locale di Cagliari.

#### **Art. 6**

##### **Recesso unilaterale**

L'Azienda committente può recedere prima della scadenza del termine, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, nei seguenti casi:

- a) successivamente alla stipula del presente contratto siano emersi profili di inidoneità professionale della collaboratrice tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto o del risultato;
- b) il professionista non ponga in essere le prestazioni oggetto dell'incarico, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

L'ASL di Cagliari ha altresì facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale, così come previsto dall' art. 2227 c.c., comunicandolo al professionista con un preavviso di almeno trenta giorni tramite lettera raccomandata A/R, e tenendo indenne lo stesso delle spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, il professionista ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa.

Il professionista può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un preavviso di trenta giorni.

In caso di recesso del professionista senza preavviso, il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso del professionista per giusta causa.

Se l'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il professionista ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità dello stesso.

#### Art. 7

##### Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il professionista deve ottemperare agli obblighi di condotta previsti "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", per quanto compatibili con le modalità di svolgimento dell'incarico conferitole.

In caso di grave violazione dei predetti obblighi, l'ASL di Cagliari ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale e senza preavviso, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

Copia del Regolamento è allegata in forma cartacea al presente contratto e consegnata al professionista.

La sottoscrizione del presente contratto vale quale sottoscrizione del citato "Regolamento recante Codice di comportamento dei pubblici dipendenti".

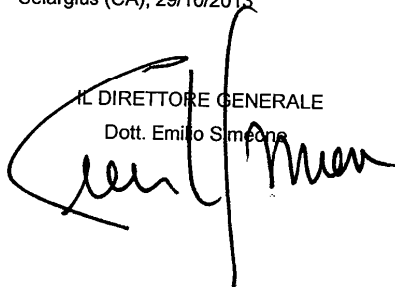
#### Art. 8

##### Controversie

Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Cagliari.

Selargius (CA), 29/10/2013

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Emilio Simeone



IL PROFESSIONISTA  
Dott. Massimiliano Zonza

